

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2555 del 12/05/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi (Tit. V, P. IV), Artt. 242/245. Potenziale contaminazione storica terreni edificio C, angolo Sud Est, cantiere "Ex AMGA" Ravenna (RA), via Venezia 1. Notificatore ex art. 245: SGS Holding srl - ESITO PROC. EX ART. 245 C. 2: ACCERTAMENTO NESSO DI CAUSALITÀ STORICA (SOGETTI ESTINTI) E ARCHIVIAZIONE PER ACCERTATO RISPETTO DELLE CSC DI RIFERIMENTO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2708 del 12/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi (Titolo V, Parte IV), Artt. 242/245. Potenziale contaminazione storica dei terreni adiacenti alle fondazioni dell'edificio C, angolo Sud Est, presso il cantiere ubicato in area "Ex AMGA" in comune di Ravenna (RA), via Venezia 1.

Notificatore ex art. 245 (*soggetto non responsabile*): Società SGS Holding srl

ESITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 245 C. 2: ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITÀ STORICA CON SOGGETTI ESTINTI E CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE PER ACCERTATO RISPETTO DELLE CSC COERENTI CON LA DESTINAZIONE D'USO URBANISTICA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 Luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui - a decorrere dal 01/01/2016 - è stata sancita la riunificazione e il trasferimento delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica precedentemente esercitate dai Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, facendole confluire in ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna);
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) di Arpa n. 99/2015 e smi "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 364 del 17/05/2024 di "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione*", con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 796 del 24/10/2024 di "*Conferimento incarico di funzione "Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche" (SAC RA, ora SAE RA) a far data dal 01/11/2024*";
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. 151/2025 "*Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 151/2025 DI ARP AE RELATIVA A NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'AGENZIA*";
- la Delibera del Direttore generale (DDG) ARP AE n. 7/2026, con cui - con decorrenza dal 01/03/2026 - le posizioni dirigenziali di Responsabile di "*Area Autorizzazioni e Concessioni (AAC)*" e di Responsabile di "*Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)*" vengono rispettivamente rinominate Responsabile di "*Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE)*" e Responsabile di "*Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE)*", con conferma delle responsabilità e funzioni precedentemente attribuite alle posizioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati*;
- la *“Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015”*, stipulata e annualmente rinnovata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, nella quale viene delegata ad Arpae SAE l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex artt. 244/245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

PREMESSO che con nota acquisita agli atti con PG/2025/172381 del 30/09/2025 la Società SGS Holding srl (CF: 00017770660, con sede legale in Ravenna, via Matteucci n. 44) trasmetteva la comunicazione di potenziale contaminazione storica dei terreni adiacenti alle fondazioni dell'edificio C, angolo Sud Est (a causa del ritrovamento, non precedentemente noto, di vasche interrato in calcestruzzo contenenti prodotto oleoso pesante), presso il cantiere ubicato in area “Ex AMGA” in comune di Ravenna (RA), via Venezia 1 ed allegava il modulo A di cui alla DGR RER n. 2218/2015;

ATTESO che, ai fini istruttori, la responsabile del procedimento ha provveduto all'apertura della pratica ARPAE Sinadoc n. 2025/32065;

VISTE le note integrative della Società SGS Holding srl acquisite al PG/2025/186216 del 21/10/2025 e PG/2025/188134 del 23/10/2025, dalle quali si evinceva che - sulla base delle attività di indagine preliminare condotte - l'area interessata da potenziale contaminazione risultava più estesa rispetto all'ipotesi iniziale;

ATTESO che la predetta Società SGS Holding srl all'interno del predetto modulo A si qualificava proprietaria dell'area di interesse e notificava la situazione rilevata in qualità di *“soggetto NON responsabile della potenziale contaminazione”* ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

DATO ATTO pertanto che la predetta nota PG/2025/172381 del 30/09/2025 resa ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi comportava per questo SAC l'attivazione d'ufficio del procedimento amministrativo di competenza, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

DATO ATTO che, ai fini dell'identificazione dei *“soggetti interessati”* ai quali comunicare l'avvio del procedimento, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. (ovvero i *“soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire”*), il SAC (ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026) ha eseguito verifiche preliminari sulla storia dell'immobile in questione. A tal fine, si è avvalso in particolare dell'*“Elaborato 24 Relazione tecnica descrittiva, Marzo 2021”*, redatto dalla Società Officina del Gas srl nell'ambito del *“Piano di Recupero 043 RAVENNA SUD OVEST AMBITO EX AMGA”*;

DATO ATTO della complessa istruttoria condotta sulla storia del sito, che ha permesso di ricostruire la seguente cronologia di attività e proprietà:

1. Periodo di operatività industriale (ante 1960 - arrivo del metano):

- 1863 - 1872: primo insediamento della Fabbrica del Gas da parte della Società Stefani di Milano;
- 1872 - 1916: gestione e ampliamento della Società Anonima del Gas di Lodi e Ravenna; i disegni del 1910 mostrano già l'impronta dell'edificio C, “Officina Gas”;
- 1917 - 1937: gestione da parte di Aziende Municipalizzate (Azienda Speciale in Economia e Azienda Gas di Ravenna);
- 1940 - 1970: subentro della Società Anonima Sospisio di Trieste (cessata nel 1975).

Gli impianti di produzione da carbone sono stati dismessi nel 1960 con l'arrivo del metano.

2. Trasformazioni successive e cronologia catastale (post 1987):

- fino al 1999: proprietà del Comune di Ravenna;
- 1999 - 2002: passaggio ad AREA spa (nata dalla trasformazione di AMGA spa);
- 2002 - 2006: proprietà di AREA ASSET S.P.A., successivamente incorporata in Ravenna

Holding S.p.A. nel 2012;

- 2006 – 2007: proprietà di POLA Filippo (impresa individuale cessata nel 2010);
- 2007 – 2022: proprietà della Società OFFICINA DEL GAS SRL, la quale ha condotto un procedimento di bonifica conclusosi con certificazione della Provincia di Ravenna nel 2011;
- 2022 – 2024: proprietà di ASPIAG SERVICE S.R.L.;
- Dal 18/11/2024: attuale proprietà di SGS HOLDING S.R.L.;

VISTA la nota PG/2025/193625 del 31/10/2025 con la quale questo SAC (*ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026*) comunicava agli Enti e soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione. In tale comunicazione sono stati specificati i diritti dei partecipanti al procedimento (ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e smi) e la facoltà per i soggetti interessati di presentare (entro 30 giorni dal ricevimento della nota) eventuali memorie scritte e documenti pertinenti, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) della L. n. 241/90 e smi;

DATO ATTO che nei termini previsti pervenivano i seguenti contributi scritti:

- PG/2025/203239 del 17/11/2025 da parte della Società SGS Holding srl:

Nel proprio contributo la Società ribadisce la posizione di "soggetto non responsabile" che, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha notificato la scoperta di una potenziale contaminazione storica derivante da vasche interrato non censite contenenti prodotti oleosi pesanti.

La Società ha acquisito l'immobile e l'area pertinenziale dalla Società ASPIAG SERVICE srl il 18 novembre 2024; al momento dell'acquisto l'area risultava dotata di una certificazione di bonifica rilasciata dalla Provincia di Ravenna nel 2011, a conclusione di un iter avviato nel 2008 dall'allora proprietaria Società OFFICINA DEL GAS SRL.

Proprio in virtù di tale certificazione ufficiale, la Società dichiara di non aver programmato ulteriori indagini ambientali preliminari, ritenendo il sito già bonificato.

La Società evidenzia che le vasche erano infrastrutture preesistenti che, nonostante la certificazione del 2011, non erano state individuate né rimosse. La società si dichiara estranea all'inquinamento;

- PG/2025/211619 del 28/11/2025 da parte della Società Ravenna Holding spa:

Analizzando gli atti e le evidenze emerse durante i lavori nell'area "ex AMGA", la Società osserva che la vasca in calcestruzzo di antica fattura, rinvenuta in data 25/08/2025 durante i lavori di recupero e ristrutturazione dell'ex area Amga, era (ed è) posizionata sotto il piano campagna, nell'immediata vicinanza dell'immobile (denominato "Officina del Gas") ad oggi censito al Foglio 74, Part. 761, Sub 5 del Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna. Precisamente, una parete della vasca era (ed è) adiacente al fabbricato dell'ex fabbrica. La stessa, non catalogata in alcun documento, conteneva un fondo di olio combustibile (con odore idrocarburico), misto a macerie.

La rimozione della vasca non è stata (e non è) possibile, attesa la posizione contigua al lato sud dell'edificio "Officina del Gas", contiguità tale da compromettere la staticità dell'edificio stesso. Analoga considerazione per le altre due vasche, più piccole, rinvenute successivamente, posizionate in adiacenza alla prima. Tutte, pertanto, in stretta prossimità alla struttura immobiliare esistente.

L'area in oggetto era stata già sottoposta a bonifica nel 2011, tuttavia, nel corso della rimozione delle sorgenti di contaminazione, all'epoca, non venivano individuate le vasche sotterranee di cui sopra. Non visibili in alcun modo, né prevedibile la loro esistenza.

Secondo la Società Ravenna Holding spa la costruzione delle vasche in calcestruzzo, nonché il contenuto delle stesse è da ricondursi alla vecchia attività di officina del gas. Dalla parziale documentazione storica recuperata da Arpa, risulta probabile che l'immobile principale (e conservato per il restauro) "Officina del Gas" fu realizzato tra il 1862 (primo insediamento) e il 1960 (dismissione del gas da carbone e demolizione dei gasometri). Probabile la datazione più remota. L'impianto comprendeva gasometri, forni di distillazione del carbone, depositi di catrame e serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di oli combustibili e residui idrocarburici.

Le vasche oggetto del procedimento istruttorio risultano edificate prima dell'entrata in vigore della normativa moderna sui serbatoi interrati, sulla prevenzione incendi e sulla tutela ambientale. Venivano pertanto edificate contestualmente all'edificio sovrastante le stesse e non si può contrariamente argomentare che le cisterne siano state edificate successivamente al fabbricato sovrapposto, essendo inamovibili per motivi legati alla staticità dello stesso immobile. Essendo la vasca, contenente olio combustibile, un manufatto al servizio del ciclo produttivo dell'impianto del gas, è verosimile che la stessa fosse stata edificata contemporaneamente all'immobile adiacente denominato "Officina del Gas", costruzioni realizzate in un'epoca priva di disciplina edilizia, ambientale e tecnica assimilabile a quella attuale (non era soggetta ad obblighi di autorizzazione, monitoraggio, registrazione o conformità tecnica).

Dalla metà del secolo scorso ad oggi si sono succedute numerose entità (società private, municipalizzate, enti pubblici), senza continuità organizzativa o giuridica tale da consentire l'individuazione di un "responsabile storico" delle attività condotte con riferimento alla cisterna. Né tantomeno è possibile individuare il soggetto responsabile della potenziale contaminazione storica sulla base della documentazione reperita e dalle indagini istruttorie svolte;

In tale contesto soggettivo, la Società Ravenna Holding S.p.A. si dichiara completamente estranea alle vicende che hanno interessato l'area in questione. Sostiene che non è possibile ascrivere alla stessa alcuna responsabilità, né alcuna attinenza con l'attività svolta che ha portato alla potenziale contaminazione riscontrata.

La Società Ravenna Holding S.p.A. ha incorporato (fusione per incorporazione) Area Asset S.p.A. nel 2012. Area Asset S.p.A., all'epoca dell'incorporazione, non possedeva più l'immobile in esame (e l'area circostante), essendo stato venduto ad una società privata "Officina del Gas S.r.l." nel 2006. Area Asset S.p.A., a sua volta, aveva acquisito la proprietà dell'area nel 2002 (e fino al 2006). Ma già in epoca antecedente al 2002 l'intera area era stata dismessa ed abbandonata (gli impianti di produzione del gas da carbone erano già inutilizzati dal 1960 allorquando era arrivato a Ravenna il gas metano).

La potenziale contaminazione non è compatibile, né riconducibile, né attribuibile ad Area Asset S.p.A. e, conseguentemente a Ravenna Holding S.p.A. quale società incorporante. Per affermare la sussistenza di una responsabilità ambientale, occorre accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività imprenditoriale svolta e il suo inquinamento. Nesso causale completamente assente nel caso di specie. Anche facendo ricorso a presunzioni semplici, nella carenza documentale storica, non è possibile identificare alcun soggetto responsabile dell'inquinamento riscontrato;

ATTESO che con nota PG/2025/228628 del 22/12/2025 questo SAC (ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026) trasmetteva ad ARPAE ST Ravenna tutti gli elementi istruttori agli atti del procedimento e le memorie pervenute, richiedendo la redazione della Relazione Tecnica di competenza - formulata sulla base della regola del "più probabile che non" o "del più probabile riscontrabile in via presuntiva" e con riferimento al quadro istruttorio derivante dai contributi agli atti - in merito alla ragionevole attribuzione di responsabilità "commissiva" e/o "omissiva";

ACQUISITA la Relazione Tecnica di ARPAE ST (rif. PG/2026/15800 del 27/01/2026), redatta ai fini dell'accertamento del nesso causale e dell'identificazione del/i soggetto/i responsabile/i della potenziale contaminazione, con cui il Servizio - non essendo in possesso di ulteriori elementi istruttori utili ai fini della logica attribuzione di responsabilità - concordava con le conclusioni istruttorie precedentemente formulate da questo SAC (ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026):

- le vasche rinvenute ad agosto 2025 sono manufatti occulti, non censiti nelle planimetrie storiche né rilevabili durante i precedenti interventi di bonifica (2008-2011) - *in quanto interrati e strutturalmente solidali alle fondazioni dell'edificio "Officina del Gas" (Edificio C), la cui integrità statica ha verosimilmente limitato l'estensione degli scavi eseguiti nell'ambito dell'intervento di bonifica precedente* - e direttamente riconducibili al ciclo produttivo storico pre-1960. L'area ha ospitato la Fabbrica del Gas dal 1863, gestita da diverse società (Società Stefani, Società Anonima del Gas di Lodi e Ravenna, Aziende Municipalizzate e Società Anonima Sospisio) fino alla dismissione degli impianti a carbone nel 1960;
- la responsabilità "commissiva" ricade esclusivamente sui gestori dell'area nel periodo 1863-1960. Trattandosi di soggetti giuridici oggi estinti o liquidati (es. Società Anonima Sospisio, liquidata nel 1975), si configura un caso di "responsabilità storica orfana", in cui le entità giuridiche responsabili non sono più esistenti o non risultano identificabili per poter essere perseguibili;

- non si ravvisa una responsabilità "omissiva" in capo ai proprietari subentrati successivamente al 1960 (Ravenna Holding, Officina del Gas Srl, SGS Holding Srl). Ciò è dovuto al fatto che le vasche - coperte da una soletta di cemento - erano interrato e, pertanto, non visibili (manufatti occulti).

La mancata scoperta di tali manufatti durante l'intervento di bonifica del 2008-2011, eseguito dalla Società Officina del Gas Srl, è presumibilmente riconducibile alla necessità tecnica di salvaguardare la stabilità dell'edificio storico C, oggetto di restauro conservativo, evitando scavi in prossimità delle sue fondamenta.

Si sottolinea che i collaudi delle aree di scavo previste dal Progetto di Bonifica approvato, eseguiti anche in contraddittorio (a campione) da ARPA ST, avevano confermato il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di riferimento per l'area (col. A, tab. 1). Inoltre, l'analisi dei campioni di acque sotterranee prelevati non aveva evidenziato superamenti delle CSC che potessero essere correlati alle sostanze rinvenute nelle vasche nell'agosto 2025 o, in generale, a una contaminazione di origine antropica.

DATO ATTO che:

- le attività di campionamento su suolo e acque sotterranee sono state eseguite in contraddittorio con il personale tecnico di ARPAE ST Ravenna;
- in coerenza con le disposizioni dello strumento urbanistico vigente ed, in particolare, con il parere del Comune di Ravenna PG/2026/41498 del 05/03/2026, come integrato con PG/2026/45626 del 11/03/2026) - i valori di riferimento per l'area sono le CSC previste per la destinazione d'uso "*industriale e commerciale*" (Tab. 1, Colonna B, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e smi). Per le acque sotterranee si fa riferimento alle CSC di Tab. 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e smi;
- gli esiti analitici sui campioni prelevati, anche in contraddittorio, hanno confermato il rispetto delle suddette CSC per tutte le matrici;
- è stata regolarmente prodotta e trasmessa l'Autocertificazione di non superamento delle CSC (Modulo B della DGR RER n. 2218/2015), sottoscritta dalla Legale rappresentante della Società SGS SGS Holding srl, la quale attesta il rispetto delle CSC di riferimento per il suolo/sottosuolo connesse alla destinazione d'uso dell'area di interesse e delle CSC di riferimento per le acque sotterranee;

CONSIDERATO che l'accertamento della responsabilità storica (ex art. 244) e la valutazione della contaminazione (ex art. 242) portano alle seguenti conclusioni convergenti:

- l'origine antropica della potenziale contaminazione è accertata in capo a soggetti non più esistenti, rendendo vano ogni provvedimento di diffida per l'esecuzione di ulteriori interventi in danno;
- l'assenza di superamenti delle CSC di Colonna B determina, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. f), la qualifica dell'area di interesse come "*non contaminata*", facendo venire meno il presupposto giuridico per la prosecuzione dell'iter procedurale di bonifica;

RITENUTO pertanto che l'istruttoria svolta abbia assolto compiutamente all'onere di individuazione del responsabile (ex art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), accertando l'impossibilità di procedere contro i responsabili storici e, contemporaneamente, l'assenza di rischi attuali grazie al ripristino della conformità ambientale già documentato;

VISTA la nota PG/2026/74637 del 23/04/2026, con cui questo SAE ha notificato a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento di archiviazione per l'individuazione del responsabile, specificando che la stessa si sarebbe concretizzata entro il termine di 30 giorni, a meno di ricezione di eventuali osservazioni o memorie ritenute pertinenti e rilevanti, da far pervenire entro il termine di 15 giorni dalla ricezione;

ATTESO che non sono intervenute osservazioni o memorie da parte degli Enti e soggetti interessati;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale di ARPAE - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna;

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI DARE ATTO che le indagini istruttorie condotte nell'ambito del procedimento ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi hanno permesso di ricondurre univocamente l'evento di potenziale contaminazione alle attività di produzione gas da carbone svolte nel sito tra il 1863 e il 1960.
2. DI DARE ATTO, altresì, che a seguito della constatata estinzione dei soggetti giuridici operanti nel suddetto periodo, l'evento è configurabile quale passività storica priva di soggetti obbligati; risulta pertanto esclusa ogni responsabilità, sia di natura commissiva che omissiva, in capo ai proprietari subentrati (quali, a titolo esemplificativo, Ravenna Holding S.p.A., Officina del Gas S.r.l., SGS Holding S.r.l.), stante la natura occulta dei manufatti rinvenuti, non censiti né rilevabili con l'ordinaria diligenza prima della loro occasionale scoperta.
3. DI DARE ATTO che la ricostruzione delle responsabilità storiche, sebbene accertata su base presuntiva secondo il criterio del "*più probabile che non*", non costituisce elemento ostativo alla chiusura del procedimento, ma ne giustifica la definizione senza l'emissione di ordinanze di diffida in ragione della accertata estinzione dei soggetti responsabili e del contestuale ripristino della conformità ambientale del sito, comprovato dal raggiungimento delle CSC coerenti con la destinazione d'uso "*industriale e commerciale*".
4. DI DICHIARARE concluso il procedimento ambientale a suo tempo attivato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, prendendo atto dell'autocertificazione di non superamento delle CSC (Modulo B della DGR RER n. 2218/2015) - sottoscritta dalla Legale rappresentante della Società SGS Holding srl (CF: 00017770660, con sede legale in Ravenna, via Matteucci n. 44) - e acquisita con PG/2026/62465 e 62471 del 07/04/2026.

Le risultanze analitiche, validate dalle attività di campionamento eseguite in contraddittorio con ARPAE ST Ravenna, hanno confermato il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la destinazione d'uso "*industriale e commerciale*" (Tab. 1, Col. B, All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi), in conformità alle vigenti disposizioni urbanistiche e ai pareri espressi dal Comune di Ravenna (*ref. parere del Comune di Ravenna PG/2026/41498 del 05/03/2026, come integrato con PG/2026/45626 del 11/03/2026*).

Conseguentemente, non sussistono i presupposti per la prosecuzione del procedimento, essendo l'area definibile "*sito non contaminato*" ex art. 240 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e smi.

5. DI ARCHIVIARE il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione, avviato a seguito della comunicazione PG/2025/172381 del 30/09/2025, per il venire meno dei presupposti fattuali e giuridici necessari alla sua prosecuzione; ciò in considerazione dell'accertato rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la destinazione d'uso vigente (Col. B, Tab. 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi), come documentato dalle risultanze istruttorie agli atti.
6. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
7. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre*

1971 n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.